

# **TI\_GERICHTE 12.2016.127 vom 16. August 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-08-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2016.127](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2016.127)

FR: TI\_GERICHTE 12.2016.127 du 16 août 2017

IT: TI\_GERICHTE 12.2016.127 del 16 agosto 2017

## **Regeste**

Conto congiunto con firma individuale - prelievo di un contitolare - appello del solo intervenuto in lite

## **Erwägungen**

### **E. 1**

CPC), da quale passaggio della clausola contrattuale n. 5 (p. 2 del doc. B), il cui tenore non è mai stato riportato o riassunto, risultava o poteva essere desunta quella circostanza; che il rilievo dell'interveniente in lite, secondo cui l'art. 3 delle condizioni generali della convenuta prevedeva a sua volta la possibilità di revocare i diritti di firma di un contitolare, non può essere condiviso: oltre ad essere stato addotto per la prima volta solo in questa sede e con ciò in modo irritato (art. 317 cpv. 1 CPC), lo stesso non è stato minimamente provato, visto e considerato che le condizioni generali della convenuta non sono mai state prodotte in causa (per altro nemmeno in questa sede) e, contrariamente a quanto preteso nel gravame, il loro contenuto non può assolutamente essere considerato notorio; e comunque la clausola menzionata neppure aveva per oggetto la facoltà di revocare i diritti di firma di un contitolare; che è poi manifestamente a torto che l'interveniente in lite si è prevalsa, nuovamente per la prima volta solo in questa sede e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), del fatto che l'inoltro dell'istanza aveva inibito i diritti individuali dei contitolari del conto: in effetti l'inoltro della procedura giudiziaria da parte dell'istante, che è un caso di applicazione dell'art. 150 cpv. 3 CO, ha inibito il solo diritto di firma dell'interveniente in lite, il che non osta all'accoglimento dell'iniziativa giudiziaria dell'istante; che neppure l'ultima censura d'appello, secondo cui la complessità dei rapporti di proprietà sugli averi in conto avrebbe in ogni caso imposto di respingere l'istanza per il fatto che la situazione giuridica non sarebbe chiara ai sensi dell'art. 257 CPC, può trovare accoglimento: l'interveniente in lite, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha in effetti spiegato per quale motivo il diverso assunto del Pretore, secondo cui la questione relativa alla titolarità degli averi in conto fosse irrilevante per l'esito della lite, fosse errato e dovesse con ciò essere riformato; e comunque l'argomentazione pretorile, fondata sulla dottrina e sulla giurisprudenza, era del tutto pertinente e sarebbe senz'altro stata confermata (cfr. Lombardini, op. cit., p. 339; Guggenheim/Guggenheim, op. cit., n. 1656 e 1701; DTF 94 II 167 consid. 4b); che, stando così le cose, l'appello in esame deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile con accollo alla parte soccombente delle spese giudiziarie (art. 106 CPC), calcolate su un valore litigioso di fr. 410'758.87 (somma corrispondente alla metà degli averi in conto convertiti in valuta svizzera). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 1° settembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di fr. 2'500.- sono a carico dell'appellante, che rifonderà all'appellato fr. 2'500.- per ripetibili. III.

Notificazione: - - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.